

SEZIONE 2

RIDUZIONE DEL COSTO D'ISCRIZIONE

STUDENTE CON REDDITO IN ITALIA

Dall'anno accademico 2019/2020 è obbligatorio fornire all'Ateneo il consenso al trattamento dei propri dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679) ed è facoltativo autorizzare l'Ateneo al recupero dell'ISEE dalla banca dati INPS. L'autorizzazione è valida per l'intera durata del percorso universitario, a meno che non si decida di revocarla.

Lo studente inserisce consenso o revoca nella propria area personale, durante l'immatricolazione o durante la propria carriera universitaria.

Per ridurre il costo d'iscrizione si deve, entro e non oltre il **31 ottobre 2020**:

1. richiedere la certificazione ISEE a INPS o presso un CAF
2. dare il consenso al recupero dell'ISEE dal database INPS

Se le due operazioni vengono effettuate dal 1 novembre 2020 al 15 dicembre 2020, deve essere pagato un contributo di 400 euro.

In questo modo il contributo da pagare viene ricalcolato automaticamente.

Quando l'ISEE viene recuperato, lo studente riceve una notifica nella propria area personale o via email.

Avere l'ISEE prima di versare la prima rata di iscrizione permette di pagare l'esatto importo dovuto, senza attendere un rimborso o un conguaglio sulle rate successive.

STUDENTE CON REDDITO ALL'ESTERO

Dall'anno accademico 2019/202, è obbligatorio fornire all'Ateneo il consenso all'utilizzo dei propri dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679).

Lo studente inserisce il consenso nella propria area personale, durante l'immatricolazione o durante la propria carriera universitaria.

Per ridurre il costo d'iscrizione si deve, entro e non oltre il 31 ottobre 2020:

1. accedere alla sezione "Dati economici" della propria area personale
2. Inserire i dati familiari, di reddito e di patrimonio presenti sulla documentazione di reddito estero (⇒ sezione 1, pag. 6)
3. Inviare al servizio SOS: <https://php.unife.it/sos/> una copia di un proprio documento di identità valido e una copia della documentazione di reddito estero (⇒ sezione 1, pag. 6)

Se le tre operazioni vengono effettuate dal 1 novembre 2020 al 15 dicembre 2020, deve essere pagato un contributo di 400 euro.

Per segnalare problemi legati alla riduzione del costo d'iscrizione
→ Servizio SOS: <https://php.unife.it/sos/>

NON PAGA IL CONTRIBUTO DI 400 EURO

- Chi è in fase di trasferimento da altro Ateneo
- Chi effettua un'abbreviazione di corso
- Chi si immatricola ad una laurea magistrale (+2)
- Chi si immatricola in seguito a ripescaggi o scorrimenti di graduatorie

Se lo studente non può regolarizzare l'iscrizione entro il 31 ottobre 2020 per cause esclusivamente amministrative, indipendenti dalla sua volontà, può ottenere la riduzione del costo d'iscrizione, ma soltanto se è in possesso della propria certificazione ISEE prima di pagare la prima rata. L'attestazione ISEE deve essere valida alla data di scadenza della prima rata.

La stessa cosa vale per lo studente con reddito estero e per la propria documentazione di reddito estero (⇒ sezione 1, pag. 6).

STUDENTE LAUREANDO

Chi pensa di laurearsi nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2019/2020 (marzo/aprile 2021) non deve pagare le tasse d'iscrizione per l'anno accademico 2020/2021.

Si consiglia di seguire comunque le istruzioni per ridurre il costo d'iscrizione dell'anno accademico 2020/2021, indicate a pagina 8.

Infatti, se il titolo non viene conseguito nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2019/2020, se si vuole proseguire il proprio corso di laurea, è obbligatorio pagare le tasse d'iscrizione dell'anno accademico 2020/2021. Se queste non vengono corrisposte entro i termini previsti, vengono addebitati i relativi contributi aggiuntivi per ritardato pagamento.

ACCERTAMENTI SULLE CONDIZIONI DI MERITO ED ECONOMICHE

L'Ateneo controlla se le dichiarazioni presentate in base al D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art. 10 sono vere.

Chi presenta dichiarazioni false, proprie o dei propri familiari, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di importo triplo rispetto a quello ottenuto, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, tranne nel caso delle sanzioni di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.